

**REGOLAMENTO (CE) N. 1997/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 16, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativo al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, stabilisce che il bilancio è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro.

- (2) Il regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1934/2001 ⁽⁴⁾, deve essere opportunamente modificato in modo da apportare quest'ultimo provvedimento.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 296/96 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 262 del 2.10.2001, pag. 8.